

Protocollo: 66/GM/mb

Roma, 15 febbraio 2022

Oggetto: *Alcune modifiche apportate dalla legge n.215/2021 al d.lgs 81/2008*

Ai Direttori Generali
ai Direttori del Personale
ai RSPP
ai MC
ai RLS
delle Aziende aderenti Utilitalia
delle Aziende aderenti Confindustria
Cisambiente

e, p.c. Al CdA della Fondazione
Al Comitato Direttivo Ambiente
di Utilitalia
A Asstra
Alle Associazioni regionali
A Fonservizi
A Utilitatis
Alle Ater del Veneto
Alle OO.SS. territoriali

Loro sedi

Le nuove misure introdotte al d.lgs 81/2008 dalla legge 215/2021 (in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021), riguardano, tra l'altro, com'è ormai noto, la figura del datore di lavoro e del preposto, la formazione e l'addestramento, gli appalti nonché le attività degli organismi paritetici. Pur registrando diverse criticità provenienti da vari fronti, a volte anche fuorvianti, riteniamo, tuttavia, opportuno evidenziare la portata e l'effettiva efficacia di alcuni aspetti innovativi.

Notevole rilievo innovativo riguarda la figura del preposto definito all' art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs 81/08 attribuendogli ulteriormente un "ruolo di vigilanza attiva" risaltato dalla previsione normativa dell'art.18, comma 1, lett. b-bis, che pone in capo al datore di lavoro e al dirigente l'individuazione del preposto per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), riducendo l'alea al principio di effettività dell' art. 299, stesso decreto.

Infatti, per effetto delle modifiche apportate all'art.19, lett. a), e dell'aggiunta della lett. f-bis), il preposto, secondo il legislatore, è "persona" in grado di assicurare una efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro in ambito aziendale e, "in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale", interviene sui lavoratori, "per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza". In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti". Inoltre, "in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate".



Altra modifica di ragguardevole rilievo riguarda la formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. Il legislatore con la modifica dell'art. 37, ha inserito al comma 7, al pari dei dirigenti e dei preposti, l'obbligo da parte di tutti i datori di lavoro di ricevere "una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri obblighi" regolata, secondo quanto previsto dal rinnovato comma 2 ultimo periodo, in sede di Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 giugno 2022, "in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa".

Altra importante modifica in merito alla formazione e l'addestramento dei preposti è l'inserimento nell'art. 37, del comma 7-ter, in base al quale tali attività "devono essere svolte interamente in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgere di nuovi...". Per tale specifica previsione normativa si dovrà tener conto anche di quanto emergerà in sede di Conferenza Stato-Regioni e degli sviluppi dell'emergenza sanitaria provocata dalla Sars-Cov 2, comunque sembra abbastanza chiaro che l'obbligo di aggiornamento scatta immediatamente in caso di variazioni significative del quadro espositivo ai rischi. Ci sembra opportuno aggiungere l'auspicio ad introdurre un periodo in regime transitorio, un minimo di vacatio legis, utile alle imprese per gli opportuni adeguamenti.

Anche in merito all'addestramento il legislatore, rimodulando il comma 5 dell'art. 37 del d.lgs 81/2008, ribadisce che deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, e a ben vedere riprendendo quanto già definito all'art. 2, comma 1, lett.cc), precisa che consiste inoltre "nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza". La vera novità in merito è inserita nell'ultimo periodo del comma 5 su citato e riguarda l'obbligo di tracciare l'addestramento effettuato "in apposito registro anche informatizzato".

Nell'ambito degli obblighi connessi ai contratti di appalto e subappalto, è stato inserito all'art. 26 del d.lgs 81/2008 il comma 8-bis. Con tale previsione normativa i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il "personale" che svolge la funzione di preposto. Si disquisisce sovente, a volte con argomenti fuorvianti, sul termine generico di "personale" nella definizione di preposto, in modo particolare quando si tratta di imprese appaltatrici o subappaltatrici dove frequentemente i compiti di preposto sono svolti dal datore di lavoro. Va ricordato che secondo la dottrina prevalente sulla salute e sicurezza sul lavoro il termine "personale" non va inteso come si intende correntemente in materia lavoristica come personale dipendente.

Infine, con l'introduzione all'art. 51 del d.lgs 81/2008 del comma 1-bis, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attribuito l'onere di istituire il repertorio degli organismi paritetici, con specifica definizione dei criteri identificativi ad integrazione di quanto già previsto all'art. 2, lett. ee) stesso decreto.

Di particolare interesse è l'introduzione del comma 8-ter riguardante "l'individuazione dei criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e dei criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri



assicurativi da parte dell'Inail" per le imprese che aderiscono al sistema degli organismi paritetici e che gli stessi comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL, in quanto il "sistema paritetico ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro".

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi

